



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 103/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
FGH S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “CITY ONE-LCN 190”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A,
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 7/2018 - PROC. 22/19/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria, n. 2 del 22 gennaio 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, recante la delega al CO.RE.COM. Calabria della funzione di “*Vigilanza del rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiofonica locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il CO.RE.COM. Calabria il 21 dicembre 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell'ambito dei controlli svolti sull'attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, con nota del 1° ottobre 2018, ha richiesto alla società FGH S.r.l., con sede legale in Strada Statale 18, n° 9, Nocera Terinese (CZ), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "City One-LCN 190", copia della registrazione dei programmi trasmessi nel periodo 23-30 settembre 2018, senza che a tale richiesta sia stato dato seguito. Con nota del 13 novembre 2018, sono stati richiesti controlli all'Ispettorato territoriale Calabria del Ministero dello sviluppo economico sullo stato delle trasmissioni del servizio di media sopra citato, per lo stesso periodo 23-30 settembre 2018, che ha accertato la trasmissione del segnale televisivo del servizio di media "City One-LCN 190".

Con nota del 15 novembre 2018 e successiva nota di sollecito del 21 novembre 2018, il CO.RE.COM. richiedeva nuovamente alla parte le registrazioni della programmazione da analizzare. La società, in risposta, il 26 novembre 2018, ha comunicato che il servizio di media "City One-LCN 190" non era più attivo dal 10 settembre 2018 <per un grave problema tecnico>.

Il CO.RE.COM., constatata una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, accertata l'omessa trasmissione delle registrazioni della programmazione, con atto CONT n. 7/18, adottato il giorno 11 dicembre 2018 e notificato in pari data, ha contestato alla società F.G.H. S.r.l., con sede legale in via Strada Statale 18, n° 9, 88147 Nocera Terinese (CZ), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "City One-LCN 190", l'assenza di registrazione dei programmi trasmessi dal 23 al 30 settembre 2018, in violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha inviato scritti difensivi o richiesto l'audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM., in esito all'istruttoria condotta, con nota prot. n. 69974 del 19 febbraio 2019, nell'inviare la documentazione istruttoria a questa Autorità, ha proposto di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria alla società F.G.H. S.r.l., autorizzata alla diffusione del servizio media audiovisivo "City One-LCN 190", per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa nella settimana dal 23 al 30 settembre 2018.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione versata in atti,

concorda con quanto proposto dal CO.RE.COM e conferma la violazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS da parte della società F.G.H. S.r.l., autorizzata alla diffusione del servizio media audiovisivo "City One-LCN 190";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione, per la mancata conservazione delle registrazioni dell'emesso audiovisivo della settimana sottoposta a controlli, deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del limitato periodo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2014 (fonte: Infocamere), pertanto, non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), somma pari ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società F.G.H. S.r.l., cod fisc. 02859120798, con sede legale in via Strada Statale 18, n° 9, 88147 Nocera Terinese (CZ), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*City One-LCN 190*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della *Allegato A* alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 8, comma 2, Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 103/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 103/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi